

PATTO DI INTEGRITÀ

Tra

L'Istituzione scolastica ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "E. MAJIORANA" via XXV Aprile snc 88024 Girifalco (CZ) Cod. Mec.: CZIS00200T – Cod.Fisc.: 98001020795 rappresentato dal dirigente scolastico Prof. Tommaso Cristofaro(di seguito "Scuola")

e

La **ditta/impresa** _____, con sede legale in _____, C.F./P.IVA _____, rappresentata dal Sig./Sig.ra _____, in qualità di _____ (di seguito "Operatore economico" o "Fornitore")

Premesso che:

- la Scuola, in qualità di Stazione Appaltante, è tenuta all'osservanza dei principi di legalità, trasparenza, correttezza, concorrenza, imparzialità e buon andamento di cui all'art. 1 della Legge 190/2012, al D.Lgs. 36/2023 e (PTPCT) Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per le Istituzioni Scolastiche della Calabria 2025/2027 adottato con decreto del MIM prot. n. 2238 del 23/01/2025;
- l'ANAC, con delibera n. 831/2016 e successive, ha raccomandato l'adozione del **Patto di integrità** quale strumento di prevenzione dei comportamenti illeciti negli appalti pubblici;
- l'adesione al presente Patto costituisce requisito etico-giuridico per la partecipazione a procedure di gara o per la stipula di contratti con la Scuola.

Si conviene e si sottoscrive quanto segue:

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente Patto di integrità ha lo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nello svolgimento delle procedure di affidamento e nella successiva esecuzione dei contratti pubblici, nonché di prevenire fenomeni di corruzione, concussione, collusione o frode ai danni della Pubblica Amministrazione.

Art. 2 – Impegni della Stazione Appaltante

La Scuola si impegna a:

1. gestire la procedura di gara e l'esecuzione contrattuale nel pieno rispetto della normativa vigente, dei principi di trasparenza e imparzialità;
2. evitare comportamenti che possano favorire o discriminare operatori economici;
3. garantire la riservatezza delle informazioni acquisite e il trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Art. 3 – Impegni dell'Operatore Economico

L'Operatore Economico si impegna a:

1. rispettare i principi di legalità, trasparenza, lealtà, correttezza e buona fede nei confronti della Scuola e degli altri concorrenti;

2. non porre in essere, direttamente o indirettamente, comportamenti corruttivi, accordi collusivi o pratiche sleali;
3. dichiarare l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 7 del D.M. 525/2014, nonché l'impegno ad astenersi in caso di loro sopravvenienza;
4. non promettere, offrire o concedere ad alcun soggetto pubblico vantaggi patrimoniali o altre utilità, dirette o indirette, anche attraverso terzi;
5. collaborare con la Scuola nel pieno rispetto degli obblighi informativi e documentali, anche ai fini dei controlli previsti dal PTPCT e dalle disposizioni ANAC;
6. assicurare che tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione del contratto (dipendenti, subappaltatori, consulenti, ecc.) rispettino i medesimi impegni;
7. rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i.;

Art. 4 – Violazioni e conseguenze

La violazione, anche parziale, degli obblighi contenuti nel presente Patto costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché motivo di esclusione dalle procedure di gara in corso e da quelle successive.

In caso di accertata violazione, la Scuola potrà segnalare i fatti all'ANAC e alle competenti Autorità per i provvedimenti del caso.

Art. 5 – Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

L'Operatore Economico si impegna a trattare i dati e le informazioni apprese nell'ambito del rapporto contrattuale nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, agendo quale titolare autonomo del trattamento o, ove previsto, quale responsabile esterno ai sensi dell'art. 28 GDPR. È vietata ogni divulgazione non autorizzata di dati o documenti appresi in virtù dell'esecuzione del contratto.

Art. 6 – Durata

Il presente Patto produce i suoi effetti dalla data di sottoscrizione e permane per tutta la durata della procedura di gara e del successivo rapporto contrattuale, nonché per i cinque anni successivi alla cessazione dello stesso.

Art. 7 – Foro competente

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o applicazione del presente Patto è competente in via esclusiva il Foro del luogo in cui ha sede la Stazione Appaltante.

Data _____

Per l'Operatore Economico
Firma

Informativa sintetica sul trattamento dei dati personali

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che i dati personali forniti saranno trattati dalla Scuola, quale titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura di gara e all'esecuzione del contratto. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della Protezione dei Dati. L'Informativa completa è consultabile nella sezione privacy del sito web dell'Istituto.